

LA PROVA DELLA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO ODONTOIATRA

(Cass. 26.2.2020 n.5128)

Uno degli aspetti centrali nelle cause per responsabilità medica è quello dell'onere probatorio, ovvero quali circostanze deve provare il paziente per ottenere il risarcimento e, dall'altro lato, quali circostanze deve provare il medico per essere esente da responsabilità.

Una recente pronuncia di Cassazione fa il punto su questo tema, in particolare per ciò che riguarda il medico odontoiatra.

Il fatto

Un centro odontoiatrico viene convenuto in giudizio da una paziente che si era sottoposta ad un programma di implantologia e lamentava che il trattamento eseguito non aveva risolto i problemi che la affliggevano, ma anzi li aveva peggiorati.

In primo grado, il Tribunale di Bologna dichiarava la responsabilità contrattuale e solidale dei convenuti (il socio accomandatario del centro e l'odontoiatra che aveva in concreto operato sulla paziente).

I convenuti impugnavano la sentenza, sostenendo fra l'altro che non era stato provato il nesso causale tra il danno fisico subito dalla paziente e la condotta del medico, anche in relazione allo stato di salute, già compromesso, in cui essa si trovava prima delle cure.

La Corte d'Appello di Bologna accoglieva l'impugnazione, ritenendo non sufficientemente provato il nesso causale tra la condotta del medico ed il danno subito dalla paziente.

La sentenza di Cassazione

La paziente ricorreva in Cassazione, osservando che la natura del rapporto tra il paziente ed il sanitario di una struttura privata è di natura contrattuale; da ciò consegue l'applicabilità dell'art. 1218 cod. civ., in forza del quale il contraente che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non riesca a provare che l'inadempimento o il ritardo è dovuto ad una causa non imputabile a lui.

Nel caso specifico, precisava la difesa della ricorrente che il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o aggravamento della patologia, indicando l'inadempimento del medico astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del sanitario di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato rilevante.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, osservando in primo luogo che in base alla propria costante giurisprudenza, ed in particolare una pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, *"il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale adempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante."*

La pronuncia ruota dunque intorno al concetto di *inadempimento rilevante*; riguardo ad esso, la Corte precisa che nell'ambito della responsabilità medica non rileva *"qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno."* Ciò comporta che il paziente non può invocare qualunque inadempimento, ma solo *"un inadempimento per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno."*

In altre parole, il paziente deve provare *"che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata."*

Per tali motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva ritenuto la paziente responsabile di non aver indicato quali fossero i profili di negligenza ascrivibili al medico ed il comportamento alternativo corretto.

D. M.